

Biblioteche della stessa sede — Statistica — Amministrazione della Biblioteca.

Legatura. — Conservazione e disinfezione del libro — Revisioni periodiche.

Nozioni sul movimento letterario contemporaneo, in Italia e all'estero, sul prezzo dei libri, sui bollettini correnti d'informazioni bibliografiche, ecc.

Principali libri di consultazione correnti, enciclopedie, dizionari, repertori.

4) R. Decreto 12 settembre 1935-XIV, n. 1776. Nuovo Statuto dell'Ente Nazionale per le Biblioteche popolari e scolastiche.

ART. 1.

È istituito a Roma l'Ente Nazionale per le Biblioteche popolari e scolastiche.

L'Ente ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'Educazione Nazionale.

ART. 2.

L'Ente ha il compito:

a) di assistere ai fini del buon funzionamento le Biblioteche popolari e scolastiche italiane e di promuoverne l'istituzione in tutti i Comuni del Regno che ne fossero privi, secondo le vigenti disposizioni di legge e le direttive del Ministero dell'Educazione Nazionale;

b) di assorbire o inquadrare, ove se ne presenti la opportunità, associazioni o Enti aventi analoghe finalità;

c) di stabilire anche con speciali pubblicazioni periodiche vincoli di colleganza fra le Biblioteche predette, organicamente disciplinando i rapporti fra le medesime e con l'Ente;

d) di promuovere tutte le iniziative che valgono ad elevare il valore delle Biblioteche stesse e a suscitare in loro l'interessamento generale;

e) di promuovere, con l'autorizzazione del Ministero dell'Educazione Nazionale, conferenze e corsi di istruzione, per formare il personale adatto a tale tipo di Biblioteche;

f) di incoraggiare la pubblicazione di libri particolarmente adatti a diffondere la coltura tecnica e professionale e ad illustrare le finalità del Regime.

ART. 3.

L'Ente è amministrato da un Consiglio Centrale di cui fa parte di diritto con voto deliberativo il Direttore Generale delle Accademie e Biblioteche così composto: